



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VII

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Temperatura: Sett VII
III - Serv. 4 - Albo - ALB
il 28-10-2016
Il Resp. del servizio
L' Istruttore Dipendente
(Dott. ssu. Inter. di Amm.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale in data 28-10-2016 n° 1894 | OGGETTO: Rettifiche al bando di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 6.10.2016 (protocollo generale n. 1739 dell'11.10.2016) finalizzato alla assegnazione in concessione dei posteggi del mercato ortofrutticolo di C.da Mugno. |
| n° 238 DATA 28-10-2016 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore VII, su proposta della responsabile del servizio, Geom. Biagio GULINO, il sottoscritto, dr. Santi Di Stefano, Dirigente del Settore VII, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il Comune è proprietario dell'immobile utilizzato per il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di C.da Mugno;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 223 di protocollo del 06/10/2016, annotata al registro generale al n° 1739 del 11/10/2016, è stato approvato il bando di gara per l'assegnazione in concessione dei posteggi del mercato ortofrutticolo di C.da Mugno, con i relativi allegati: modello di domanda di partecipazione al bando pubblico (allegato A e B), planimetria dei locali;

Che con il citato provvedimento si è disposto che i documenti di gara dovranno essere resi pubblici, per la durata di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando;

Che tra i requisiti di partecipazione per l'assegnazione in concessione dei posteggi del mercato ortofrutticolo è stato previsto all'art. 2, comma 2, lettera c del bando di gara che i concessionari attuali, qualora fossero risultati morosi nei confronti dell'Amministrazione, al momento della pubblicazione del bando, sarebbero stati esclusi dalla partecipazione e che tale condizione è stata ripresa, a pena di esclusione, dal combinato disposto degli art. 4 (modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione) e 7 (cause di esclusione o rigetto della domanda di partecipazione) secondo cui nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve dichiararsi "di non avere pendenze economiche nei confronti del Comune di Ragusa, alla data di pubblicazione del bando di gara";

Vista la nota dell'avvocato Salvatore Molè in data 24/10/2016, dello studio legale Seminara presentata al protocollo del comune di Ragusa in data 25/10/2016 e protocollata il 26/10/2016 al n. 107114, nell'interesse della società Ideal Frutta S.n.c. con la quale si evidenzia che "è illegittima la clausola del bando di una procedura concorsuale nella parte in cui prevede che un requisito di ammissione dovesse essere posseduto e comprovato con riferimento ad una data diversa da quella stabilita per la presentazione delle domande. Infatti la determinazione di una data diversa - non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande - implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento" Consiglio di Stato, SEZ. III, 11 marzo 2016 n° 965;

Rilevato, altresì, che l'avvocato Molè chiede di chiarire cosa si intenda per "pendenza nei confronti del Comune di Ragusa" atteso che avendo il Sig. A. [redacted] pagato i corrispettivi relativi ai mesi di Marzo 2016 - Dicembre 2016 in data 12/10/2016 ciò non può essere **Considerato** "pendenza" in quanto con tale termine vengono generalmente indicate situazioni debitorie giudizialmente verificate (con decreti ingiuntivi non opposti o comunque dichiarati esecutivi, sentenza passate in giudicato ecc...) o amministrativamente accertate (con avvisi di accertamento, cartelle ecc...). Che una diversa e più ampia interpretazione del termine "pendenza" comporterebbe l'illegittimità della clausola per ambiguità e genericità della sua formulazione, con la probabile conseguente preclusione del Sig. A. [redacted] alla sezione de quo, con gravissime ripercussioni economiche sulla propria attività, da sempre esercitata nei locali di C.da Mugno;

Considerato che la citata ditta si riserva di impugnare il bando di gara ove l'Amministrazione non aderisca all'indirizzo giurisprudenziale sulla corretta individuazione del termine per il possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche prevista all'art. 2, co.2, lettera C del bando di gara;

Ritenute valide e pertinenti le osservazioni dell'Avvocato Salvatore Molè e, ritenuto, pertanto necessario apportare modifiche e specificazioni al bando di gara, per l'assunzione in concessione di posteggi nel mercato ortofrutticolo di C.da Mugno;

Ritenuto di dovere provvedere in merito,

DETERMINA

per le motivazioni esposte nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

1. di specificare che con l'espressione "di non avere pendenze economiche nei confronti del Comune di Ragusa", si intende che il soggetto che desidera partecipare alla selezione, non deve avere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda situazioni debitorie giudizialmente verificate (con decreti ingiuntivi non opposti o comunque dichiarati esecutivi, sentenza passate in giudicato ecc...) o amministrativamente accertate (con avvisi di accertamento, cartelle ecc);
2. di rettificare l'art.2, comma 2, lett. C, prevedendo che i soggetti che partecipano al bando di gara non devono avere pendenze economiche con il Comune di Ragusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
3. Di prolungare di 10 (dieci) giorni, dalla data del 10 novembre 2016, il termine entro il quale dovranno pervenire al Comune di Ragusa le domande di partecipazione al bando per l'assegnazione in concessione dei posteggi (box) del mercato ortofrutticolo di Ragusa;
4. Di confermare per la restante parte, quanto già deliberato con la Determinazione Dirigenziale n. 223 del 6.10.2016, annotata al registro generale al n. 1739 dell'11.10.2016
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".


Il responsabile del Procedimento
responsabile del Servizio
(Geometra Biagio Gulino)


IL DIRIGENTE
(Dr. Santi Di Stefano)

Parte integrante: *nota n° 107114/2016*

Da trasmettersi d'ufficio: Ufficio Gestione Sistemi Informatici per la pubblicazione sul sito istituzionale del comune "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti".


IL DIRIGENTE
(Dr. Santi Di Stefano)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 28/10/2016

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Seraio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 28 OTT. 2016 al 04 NOV. 2016

Ragusa 07 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO

25 OTT. 2016

ARRIVO

SALVATORE MOLÈ
AVVOCATO
STUDIO LEGALE SEMINARA
C.so delle Province, 203 - 95128 Catania
Via Rocco di Cillo, 3 - 97100 Ragusa
P.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Ragusa

Ing. Fedrico Piccitto

C.so Italia 72

sindaco@comune.ragusa.gov.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1894 del 28-10-2016

All'Assessore allo Sviluppo Economico

Dott.ssa Sebastiana Disca

Zona Artigianale - Via On.le Dott. Corrado Di Quattro

n.disca@comune.ragusa.gov.it

Al Dirigente del Settore 7

Sviluppo Economico, Cultura Sport e Turismo

→ Dott. Santi Di Stefano

Centro Direzionale Zona Artigianale C.da Mugno

sviluppo.economico@comune.ragusa.gov.it

Al responsabile del Servizio 1

Gestione piani commerciali, commercio in forma itinerante, mercati

Geom. Biagio Gulino

Zona Artigianale - Via On.le Dott. Corrado Di Quattro

sviluppo.economico@comune.ragusa.gov.it

OGGETTO: Bando di gara per l'assegnazione in concessione dei posteggi del mercato di C.da Mugno. Interpretazione delle clausole escludenti. Individuazione del termine per il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione. Atto d'invito e significazione.

L'Associazione Commercianti di Ragusa con sede in via Roma n.212, unitamente al proprio associato Sig. Avv. S. Molè, nato a Modica il 10/05/1968, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta L. F. Molè & C. s.n.c., con sede in Ragusa in C.da Mugno, c.f./p.iva

Comune di Ragusa
Protocollo N.0107114/2016 del 26/10/2016

Aravato 2
M
F
N

SALVATORE MOLÈ
AVVOCATO
STUDIO LEGALE SEMINARA
C.so delle Province, 203 – 95128 Catania
Via Rocco di Cillo, 3 – 97100 Ragusa
P.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it

00739420883, i quali eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Molè in Ragusa alla via Rocco di Cillo 3, espongono quanto segue.

PREMESSO

Che il Sig. A¹ opera nel settore del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sin dal 1986, e dal 1994 ad oggi è assegnatario del box del mercato di C.daMugno giusta provvedimento del Commissario Straordinario n. 102 dell'11-3-1994 e successivo contratto di assegnazione del 25-7-2012;

Che la conduzione del box assegnatogli, in scadenza il prossimo 31-12-2016, è sempre stata caratterizzata dal massimo rispetto degli obblighi incombenti sull'assegnatario, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi della concessione;

Che per uso e consuetudine, i pagamenti dei corrispettivi sono sempre stati effettuati con cadenza semestrale e sempre entro l'anno di spettanza. senza mai generare pendenze;

RITENUTO

Che in data 11-10-2016 è stato pubblicato il bando di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione, in concessione, dei posteggi del mercato ortofrutticolo di c.daMugno:

Che è intenzione del Sig. A¹ S¹ nella qualità di legale rappresentante della ditta I¹ F¹ di A¹ S.& C. snc, partecipare alla selezione in oggetto:

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. C, del bando, i soggetti che possono partecipare al bando di gara non devono avere pendenze economiche con il Comune di Ragusa alla data di pubblicazione del bando di gara:

Che tale condizione è ripresa, a pena di esclusione, dal combinato disposto degli artt. 4 (Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione) e 7 (Cause di esclusione o rigetto della domanda di partecipazione), secondo cui nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve dichiararsi di "non avere pendenze economiche nei confronti del Comune di Ragusa alla data di pubblicazione del bando di gara":

RITENUTO ALTRESÌ

Che in data 12-10-2016 (cioè il giorno dopo la pubblicazione del bando), il Sig. A¹ ha provveduto al pagamento dei corrispettivi relativi ai mesi Marzo 2016 -Dicembre 2016:

Che ciò non può essere considerato "pendenza" in quanto con tale termine vengono generalmente indicate situazioni debitorie giudizialmente verificate (con decreti ingiuntivi non opposti o comunque dichiarati esecutivi, sentenze passate in giudicato ecc...) o amministrativamente accertate (con avvisi di accertamento, cartelle ecc..)

SALVATORE MOLE
AVVOCATO
STUDIO LEGALE SEMINARA
C.so delle Province. 203 – 95128 Catania
Via Rocco di Cillo. 3 – 97100 Ragusa
P.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it

Che una diversa e più ampia interpretazione del termine "pendenza" comporterebbe l'illegittimità della clausola per ambiguità e genericità della sua formulazione, con la probabile conseguente preclusione del Sig. A' alla selezione *de quo*, con gravissime ripercussioni economiche sulla propria attività, da sempre esercitata nei locali di C.da Mugno.

RILEVATO

Che nelle procedure ad evidenza pubblica il possesso di ogni requisito deve essere prescritto e posseduto, ai fini dell'ammissione alla stessa, **al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara** e non al momento della pubblicazione del bando;

Che è principio pacifico e costante in giurisprudenza che "In coerenza col favor participationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della **necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande** comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione: mentre **la determinazione di una data diversa, non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande, implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento**" (Consiglio di Stato, III, 17-06-2016, n. 2689):

Che individuando correttamente il termine per il possesso dei requisiti alla data di presentazione delle offerte, nessuna preclusione o impedimento graverebbe sulla l. n. 1 del Sig. A'

Che, pertanto, i requisiti prescritti a pena di esclusione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato per la presentazione della domanda di ammissione e non alla diversa e precedente data di pubblicazione del bando. Ciò per evidenti ragioni di certezza e di par condicio dei partecipanti (Parere ANAC n.131 del 06/06/2014 - PREC 286/13/S):

Che in tale contesto "è illegittima la clausola del bando di una procedura concorsuale nella parte in cui preveda che un requisito di ammissione dovesse essere posseduto e comprovato con riferimento ad una data diversa da quella stabilita per la presentazione delle domande. Infatti, la determinazione di una data diversa – non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande – implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento" (Consiglio di Stato, SEZ. III, 11 marzo 2016 n. 965).

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto, considerato e rilevato

SI INVITA

Codesta amministrazione affinché, tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte,

- chiarisca cosa debba intendersi per "pendenze nei confronti del Comune di Ragusa":

Avv. Salvatore Mole

MS

1/1

SALVATORE MOLE
AVVOCATO
STUDIO LEGALE SEMINARA
C.so delle Province, 203 - 95128 Catania
Via Rocco di Cillo, 3 - 97100 Ragusa
P.e.c. salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it

- rettifichi il termine entro cui devono essere posseduti i requisiti di partecipazione alla luce dei principi e della costante giurisprudenza in materia di selezioni pubbliche.

Per il caso in cui Codesta amministrazione, contravvenendo ai principi in tema di selezioni pubbliche, non voglia aderire al costante indirizzo giurisprudenziale sulla corretta individuazione del termine per il possesso dei requisiti di partecipazione, il Sig. A n.q., in ragione delle sopraesposte argomentazioni ed a tutela dei propri interessi, si riserva, sin d'ora, l'impugnazione del bando in oggetto nella parte in cui viene illegittimamente individuata la data di pubblicazione del bando quale termine essenziale entro cui possedere i requisiti di partecipazione.

Distinti saluti

Ragusa, 24-10-2016

Sig. A

n.q. di legale rappresentante della I s.n.c.

A

ASCOM Ragusa
In persona del presidente p.t.

Avv. Salvatore Mole

